



FIGC | LND | Divisione Calcio a 5
Viale Tiziano, 25 - 00196 Roma
Tel. 06.98876993
PIVA 06164791003 | www.divisionecalcioa5.it
calcio5.gare@lnd.it
segreteriagenerale@pec.divisionecalcioa5.it



Stagione Sportiva 2025/2026 Comunicato Ufficiale N. 289

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

3. COMUNICAZIONI DELLA DIVISIONE CALCIO A CINQUE

4. Giustizia Sportiva

4.1 Decisioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo, Avv. Massimiliano De Renzis, nella seduta del 21.11.2025, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

4.1.1 Campionato Nazionale Serie B Maschile

GARA DEL 01/11/2025: ASD MOTOSCAR BRINDISI C5 – ASD DIAZ

Reclamo proposto da: ASD Diaz

Il Giudice Sportivo;

esaminato il ricorso proposto nei termini dalla Società A.S.D DIAZ avverso l'esito della gara A.S.D. Motoscar Brindisi C5 - A.S.D Diaz disputata in data 01/11/2025 nel Campionato Nazionale Serie "B" Maschile rileva:

Con il ricorso in epigrafe la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara prevista dall'art.10 comma 6, lett. a del CGS, per aver violato i limiti di partecipazione dei giocatori previsti nelle gare dei Campionati di Serie "B" previsti nel C.U. 01/2025, avendo schierato nella gara di che trattasi solo un calciatore formato nato dal 01 gennaio 2003 anziché i due minimi previsti.

Il ricorso è fondato e viene accolto.

Dall'esame del referto arbitrale e della distinta dei calciatori presentata all'arbitro dalla società convenuta A.S.D. MOTOSCAR BRINDISI C5 è emerso che la predetta Società abbia impiegato nella gara in questione solo un calciatore formato nato dopo il 01/01/2003 (Teramo Santiago nato il 17/02/2003), e per tale motivo in numero inferiore rispetto a quello previsto specificatamente per le gare del campionato di Serie B per il quale "è fatto obbligo alle Società di impiegare giocatori formati in Italia o formati nel Club di cui due nati dal 1°gennaio 2003 in poi."

Ne consegue pertanto che la tesi di parte ricorrente risulta veritiera.

PQM

a scioglimento della riserva di cui al C.U. N. 216 del 05/11/2025 si decide:

- di accogliere il ricorso comminando alla A.S.D. MOTOSCAR BRINDISI C5, la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0-6.
- la tassa di reclamo non è dovuta.

Il Giudice Sportivo della Divisione Calcio a Cinque
(Avv. Massimiliano De Renzis)

Pubblicato in Roma ed affisso all'albo della Divisione Calcio a Cinque il 21/11/2025.

IL SEGRETARIO
Fabrizio Di Felice

IL PRESIDENTE
Stefano Castiglia